



ATER

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI LATINA

**AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
DELLA PROVINCIA DI LATINA**

Via Curtatone n. 2 – 04100 Latina Provincia di Latina
Tel. 0773 4831 - Fax 0733695317
Codice fiscale e partita IVA 00081960593

www.aterlatina.it

e-mail: info@aterlatina.it - pec: servizio@pec.aterlatina.it

REPUBBLICA ITALIANA

**CONTRATTO DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
BROKERAGGIO ASSICURATIVO – CIG 762060601EDF - PERIODO 01/11/2018 –
31/10/2021**

L'anno duemiladiciotto il giorno _____ del mese di _____ a Latina, presso gli uffici dell'azienda siti in via Curtatone n. 1

CON QUESTA SCRITTURA PRIVATA DA VALERE AD

OGNI EFFETTO DI LEGGE TRA

TRA: L'Azienda territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Latina, di seguito per brevità denominata "Ater", con sede in Latina, Via Curtatone n.2, rappresentata dal Dott. Paolo Ciampi nella sua qualità di Direttore generale,

E: il sig. _____, nato a _____ il _____ il quale in forza della Procura n. _____ di repertorio del _____, registrata al n. _____ il _____ e allegata in atti, dichiara di intervenire in questo atto in qualità di Procuratore delegato alla firma degli atti con la Pubblica Amministrazione dell'Impresa _____ con sede in _____ Via _____ di seguito per brevità denominata "impresa aggiudicataria", Codice Fiscale e numero di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di n. _____

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - Oggetto della prestazione

Oggetto del contratto è il servizio di consulenza e assistenza assicurativa, cd. brokeraggio assicurativo, e di tutti i servizi a esso correlati a favore dell'ATER, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 209/2005 "Nuovo codice delle assicurazioni private". Il servizio consiste, principalmente, nell'indirizzare l'ATER nell'individuazione dei prodotti assicurativi più idonei ed efficaci, anche sotto il profilo del migliore rapporto qualità-prezzo, a soddisfare le esigenze di copertura dei propri rischi, e nell'assistenza in fase di negoziazione, stipulazione, esecuzione e gestione dei

contratti di assicurazione.

Si riporta di seguito un'elencazione in via principale e da non considerarsi esaustiva delle prestazioni oggetto del presente contratto:

- analisi delle coperture assicurative e formulazione di uno studio sulla posizione a rischio complessiva in cui opera l'Ente;
- segnalazione di possibili metodi di prevenzione di eventi dannosi;
- identificazione, analisi e valutazione dei rischi a cui è esposto l'Ente ed individuazione delle problematiche che dovessero manifestarsi nel corso della prestazione del servizio di brokeraggio a seguito dell'evolversi del mercato assicurativo e delle mutate esigenze dell'Ente con conseguente elaborazione di un piano di aggiornamento delle coperture assicurative;
- aggiornamento in ordine alle problematiche e alla legislazione concernente la materia assicurativa e monitoraggio delle coperture in essere con individuazione e stesura di proposte di condizioni contrattuali e/o piani assicurativi adeguati alle specifiche esigenze dell'Ente;
- resa di pareri di assistenza e consulenza su questioni in materia assicurativa o attinente alla stessa;
- assistenza e consulenza tecnica assicurativa ed amministrativa nella gestione delle gare assicurative, comprese le fasi successive all'espletamento delle procedure di aggiudicazione;
- supporto nella gestione amministrativa delle polizze e controllo degli adempimenti contrattuali (aggiornamento dei valori assicurati, adeguamento a modifiche normative, segnalazione preventiva delle scadenze, comunicazione delle variazioni dei rischi etc.);
- controllo continuativo sull'adeguatezza economica dei contratti nel tempo e segnalazione su aggiornamenti legislativi in materia;
- assistenza continuativa nelle varie fasi di trattazione dei sinistri, attivi e passivi occorsi durante il periodo contrattuale.

Ai fini del presente capitolato e del contratto di cottimo si intendono per:

Stazione appaltante, Ente: ATER di Latina;

Ditta: l'impresa come precedentemente individuata incaricata dall'Ater di effettuare la prestazione oggetto del presente contratto.

ART. 2 - Durata del contratto

Il presente contratto ha durata di anni 3 (tre) a partire 1° novembre 2018, e fino al 31 ottobre 2021.

Il contratto potrà essere prorogato, nel rispetto delle vigenti normative, alle medesime condizioni, modalità e prezzi fissati nel contratto, fino all'individuazione del nuovo contraente a seguito delle necessarie procedure per il nuovo affidamento del servizio e comunque non oltre il termine di 180 giorni.

.L'Ater si riserva la possibilità di procedere, nelle more della stipula del contratto e qualora ne ravvisi l'urgenza, alla consegna anticipata.

Dalla data di decorrenza dell'incarico il Broker dovrà assicurare l'immediata esecuzione delle prestazioni previste nell'art. 1.

ART. 3 - Corrispettivo

L'attività di brokeraggio assicurativo oggetto del presente contratto secondo quanto disciplinato dal D.Lgs. n.209/2005 non comporta a carico dell'Ente alcun onere diretto, né presente, né futuro, ma viene remunerata (come da consuetudini di mercato) esclusivamente dalle Compagnie di assicurazioni applicando la provvigione percentuale offerta dal Broker in sede di gara sui premi assicurativi imponibili, limitatamente ai contratti stipulati con l'assistenza del Broker nel periodo di durata dell'incarico.

Il broker si impegna a non modificare le percentuali di provvigione sui premi di assicurazione, offerte in sede di gara, per tutta la durata del contratto e della sua possibile ripetizione. Per i contratti assicurativi già in corso il broker subentra in tutte le obbligazioni contrattuali ivi previste e alle provvigioni nelle stesse stabilite.

Il broker maturerà il diritto ad incassare le provvigioni di propria spettanza sui premi assicurativi a far data dalla prima scadenza utile dei contratti di cui al punto precedente.

In relazione alla natura del servizio, non sono rilevabili interferenze ai sensi del D. Lgs. 81/2008 per cui i relativi oneri risultano pari a zero.

Ai soli fini fiscali si dichiara che il valore del presente contratto è di € **46.392,70** (quarantaseimilatrecentonovantadue/70). Il compenso come individuato nei commi precedenti si intende onnicomprensivo di tutti gli oneri e le spese che si rendono necessari per l'espletamento dell'incarico.

Nessun compenso potrà essere richiesto in caso di mancato buon esito delle gare o mancata stipula dei contratti di assicurazione.

ART. 4 – Pagamento dei premi

I premi assicurativi saranno pagati dall'Ente alla Compagnia Assicurativa alla quale è affidata la polizza, per il tramite del Broker, entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. A tale scopo quest'ultimo deve trasmettere all'Ente i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi almeno venti giorni prima delle scadenze indicate nelle relative polizze. La Compagnia di Assicurazione provvederà a liquidare le provvigioni direttamente al Broker, nella misura indicata dallo stesso in sede di gara.

Qualsiasi ritardo del Broker nell'effettuazione dei pagamenti alla Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza non sarà imputabile al Committente, a tal fine il mandato di pagamento fatto valere a favore del broker sarà ritenuto a tutti gli effetti come quietanza liberatoria per l'Ente.

ART. 5 – Oneri e obblighi contrattuali

Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per l'espletamento del servizio in oggetto devono intendersi a completo carico del broker.

Il broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Ente, né potrà impegnare in alcun modo l'Ente verso terzi.

Il broker ha l'obbligo di comunicare all'Ater ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della stessa, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della medesima, che si dovesse verificare in

corso di contratto.

Il broker dichiara di essere dotato di adeguata organizzazione e si obbliga ad eseguire il presente contratto con personale e mezzi propri.

Il broker assume a proprio carico la piena e completa responsabilità civile e penale per tutti i danni che avessero a verificarsi nell'esecuzione del contratto sia direttamente che indirettamente.

Il broker si impegna, nei confronti del personale impiegato, ad osservare tutte le leggi, i regolamenti, gli accordi, i contratti collettivi di lavoro vigenti, anche a livello locale, nonché ad uniformarsi alla normativa in materia di assicurazioni e di tutela antinfortunistica e previdenziale, restando per tanto a suo completo carico gli oneri tutti e le sanzioni civili previste dalle leggi e regolamenti vigenti in materia.

Il broker affidatario si impegna, inoltre, a svolgere l'attività di brokeraggio assicurativo in oggetto nell'esclusivo interesse dell'Ente e con riferimento alle necessità effettive dello stesso e ad agire in conformità ai principi ed alle regole di deontologia professionale.

Per quanto attiene specificamente alla corretta applicazione delle norme di sicurezza e salute nei confronti dei lavoratori impiegati nello svolgimento del servizio oggetto del presente contratto, il broker si impegna ad applicare le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/08.

Il broker dovrà essere provvisto di polizza assicurativa contro i rischi della responsabilità civile per negligenze o errori professionali stipulata secondo le modalità di cui all'artt. 110 comma 3 e 112 comma 3 del D. Lgs. 209/2005 con massimali non inferiori a quanto stabilito dall'ISVAP. La ditta aggiudicataria ha consegnato copia della polizza e si impegna a comunicare successivamente e tempestivamente eventuali variazioni. La polizza deve essere mantenuta in essere per tutto il periodo di validità contrattuale.

Il broker si impegna ad assolvere agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Al fine di garantire la piena continuità del servizio, in caso di subentro di un nuovo broker diverso da quello attuale, l'aggiudicatario si impegna a prendere accordi con l'attuale broker per concordare il trasferimento dei sinistri e delle polizze anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici.

Parimenti, l'aggiudicatario si impegna inoltre, alla scadenza del contratto, a fornire tutta la documentazione necessaria all'eventuale subentro di un nuovo broker.

ART. 6 – Responsabilità del broker

Fermo quanto ulteriormente previsto nel presente capitolato, il broker è responsabile:

- del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare dall'Ente e della loro corretta gestione,
- di mancate e tempestive segnalazioni volte a far modificare le condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi dell'Ente competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio,
- della intempestiva gestione dei sinistri, tale da determinare la mancata copertura.
- Il broker risponde, inoltre, dei danni che si verificano dopo la scadenza del contratto di cui al presente capitolato, purché derivanti da comportamento o da negligenza posti in essere durante la vigenza dello stesso.

- Infine, il broker risponde direttamente verso i terzi delle azioni intraprese al di fuori dell'ambito di applicazione del presente contratto.
- L'Ater ha diritto al risarcimento degli eventuali danni derivanti da negligenze, errori ed omissioni del Broker, nei termini previsti dal D.Lgs. 209/2005.

- ART. 7 – Garanzie contrattuali

- A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, la ditta ha prestato apposita garanzia fidejussoria (cauzione definitiva) ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., mediante polizza fidejussoria numero _____ rilasciata in data _____ dalla Compagnia di Assicurazioni agenzia _____ di _____ per l'importo di € _____

La garanzia rimarrà vincolata sino alla scadenza dell'intero periodo di durata del servizio e sarà escussa nel caso in cui risultino a carico del Broker inadempienze, penalità o comunque cause impeditive alla prosecuzione del servizio.

In tutti i casi di prelevamento della cauzione nel corso della durata dell'incarico di somme dovute dal Broker, egli è tenuto all'immediata ricostituzione fino alla concorrenza dell'importo originario.

ART. 8 – Sub-affidamento e cessione del contratto

Il Broker è l'unico soggetto responsabile di tutti gli obblighi previsti dal presente contratto, essendo espressamente fatto divieto di subaffidare o cedere anche parzialmente il servizio a terzi

Il subaffidamento o la cessione del servizio fanno sorgere in capo all'Ater il diritto alla risoluzione del contratto con conseguente incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei danni e delle spese sostenute.

ART. 9 – Risoluzione e recesso

L'ATER, previa assunzione di apposito provvedimento, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto dandone preavviso alla Ditta mediante lettera raccomandata con A/R, nel rispetto e con le modalità di cui all'art. 1671 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, il contratto si intende risolto di diritto in caso di inadempienza della Ditta anche di una sola delle obbligazioni contrattuali di cui ai punti 1 - 5 - 6 - 7 - 8 di questo Capitolato Speciale, previa notificazione scritta da inviarsi a cura dell'ATER a mezzo lettera raccomandata A.R. presso la sede legale della Ditta affidataria.

Nei casi succitati l'ATER si rivarrà, per il risarcimento dei danni e delle spese derivanti, sulla garanzia cauzionale costituita a tutela delle prestazioni contrattuali, fatta salva la richiesta di risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

ART. 10 - Clausola risolutiva espressa

Ferma restando la facoltà di cui al precedente articolo 9, l'ATER ha diritto di procedere alla risoluzione unilaterale del contratto, mediante apposito atto scritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a) dopo tre contestazioni scritte debitamente motivate e documentate relative a gravi violazioni del presente capitolato speciale d'appalto e a carenze che possano pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, non eliminate del contraente anche a seguito di diffida;
- b) cancellazione dell'affidatario dal registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi;
- c) reiterate e gravi violazioni ed inosservanze di norme di legge o di regolamenti in materia.

Il contratto è inoltre risolto di diritto ai sensi dell'art. 3 comma 9bis Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Nel caso di risoluzione del contratto al Broker affidatario vengono addebitate tutte le spese sostenute dall' ATER per consentire la regolare prosecuzione del servizio come indicato all'art. 1, fatto comunque salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

In tali casi l'ATER corrisponderà all'Assicurazione l'ammontare dei premi assicurativi al netto della quota riservata al Broker, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

ART. 11 – Oneri e spese contrattuali

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria del contratto tutte le spese di bollo, i diritti e le spese di registrazione del contratto nonché ogni altro onere fiscale presente o futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico dell'Amministrazione appaltante.

ART. 12 - Controversie

Qualunque controversia dovesse insorgere fra le parti in dipendenza o conseguenza del presente contratto, ivi comprese le controversie attinenti all'esistenza, validità, efficacia del medesimo, verranno risolte di comune accordo fra le parti. In mancanza di accordo è espressamente esclusa la composizione arbitrale delle vertenze, per cui ogni controversia sarà sottoposta al giudizio della magistratura ordinaria; il foro competente è esclusivamente quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede della stazione appaltante.

ART. 13 - Rinvio

Per quanto non contemplato nel presente contratto, si fa espresso rinvio alle disposizioni del bando di gara, del disciplinare e del CSA ed alle normative vigenti in materia di appalti pubblici di servizi, nonché al decreto legislativo n. 209/2005.

ART. 14 – Trattamento dei dati sensibili ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679

I dati personali contenuti nel contratto saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, dalla stazione appaltante esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti disciplinanti la materia oggetto del contratto e le forniture di beni e servizi alla pubblica amministrazione.

ATER Latina

Il Direttore Generale

Dott. Paolo Ciampi

La ditta

Il Procuratore delegato Avv.